



COMUNE DI ZIANO DI FIMME

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA**

Nuova adozione

Ziano di Fiemme 26/10/2006

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

- 1.** Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub/a del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, nr. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2.** Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
- 3.** Nel Caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, nr. 185.
- 4.** Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1 comma 1, unicamente la scheda ISTAT.
- 5.** L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 6.** La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta **entro 24 ore** dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
- 7.** Il Comune entro trenta giorni, deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa, copia della scheda di morte verrà inviata anche a quest'ultima, attraverso l'Unità Sanitaria Locale in cui è avvenuto il decesso.
- 8.** Entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, nr. 285, l'Unità Sanitaria Locale, istituirà e terrà aggiornato un registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
- 9.** Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.

Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata **non prima di 15 ore dal decesso**, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque **non dopo le trenta ore**. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva - diffusiva e le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico). E' consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte. In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti primi, di un elettrocardiografo.

Art. 5.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla - osta per la sepoltura.

Art. 6.

1. Non si dà sepoltura se non procede la necessaria autorizzazione da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.

2. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile dall'Ufficiale dello Stato Civile.

3. Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

4. La medesima autorizzazione è necessaria, per la sepoltura nel cimitero di parti di corpi umani, frutto di amputazioni, di parti di cadavere ed ossa di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Per i nati morti, restando le disposizioni, dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle **20 alle 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina** e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come morti, **i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.**

3. I prodotti abortivi sono classificati in tre gruppi:

- a)** feti di meno di venti settimane complete di gestazione (morti fetali precoci);
- b)** feti da venti settimane complete a meno di ventotto settimane di gestazione (morti fetali intermedie);
- c)** feti di oltre ventotto settimane complete di gestazione (morti fetali tardive).

Nel primo caso il feto presenta caratteristiche morfologiche per le quali può essere eliminato come altri prodotti organici, attraverso le vie normali di allontanamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Il prodotto non interessa dunque né lo stato civile né la polizia mortuaria (non vi è obbligo di denuncia all'ufficio di stato civile e non vi è obbligo di seppellimento).

Nel secondo caso ricorrono invece gli estremi che giustificano l'accoglimento del prodotto abortivo nel cimitero (non v'è obbligo di denuncia all'ufficio di stato civile, ma v'è obbligo di seppellimento; sarà l'unità sanitaria locale a rilasciare l'autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

Nel terzo caso si ha la coincidenza dei criteri biologico e statistico di classificazione del feto come nato morto e di norma, si seguirà la prassi stabilita dall'ordinamento dello stato civile per i nati morti (l'Ufficiale di Stato civile rilascerà regolare permesso di seppellimento, dopo aver eseguite le disposizioni di cui all'art. 74 del R.D. n.1238 del 1939 mentre il Sindaco rilascerà l'autorizzazione al trasporto).

4. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

5. Nei casi previsti dai commi b e c, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro **24 ore** dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse **24 ore** dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 nr. 644, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta **fino a 48 ore**, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

2. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 eseguenti, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

3. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

4. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12.

1. Nell'obitorio del Comune posto all'interno del cimitero alla Pieve, se non disposto diversamente, presso la camera mortuaria dell'Ospedale di Fiemme, devono essere ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.

b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico.

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13.

1. L'obitorio deve essere costantemente disponibile per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legale, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 15.

1. Il servizio del trasporto salme è dato in concessione a ditta privata con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 nr. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2548 e successive modificazioni dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, numero 285, ed è:

a) a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, (concessione rinnovata con delibera del Consiglio Comunale in data 08 aprile 1991).

b) a carico del Comune per gli indigenti. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. La concessione ha la durata dalla data del contratto al 30 aprile 1996. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora almeno tre mesi prima della scadenza del termine sopra previsto, o di ciascuno degli anni successivi, non venga data dall'una all'altra parte disdetta mediante lettera raccomandata A.R.

3. Il trasporto della salma può essere fatto a cura della famiglia anche con ditta privata diversa da quella stabilita dal I^a capoverso, previo pagamento del diritto di privativa.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto di privativa i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

5. Ai fini dell'applicazione del diritto di privativa di cui al primo comma, vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

6. L'Unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 16.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione disposto dall'art.12.

Art. 18.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7 secondo comma, per i quali compete é l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali la pubblica autorità che dispone il trasporto, ne rilascia copia all'incaricato del trasporto e una copia al Sindaco del comune del decesso.

2. Il decreto di autorizzazione al trasporto salma di cui al primo comma, deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 19.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue unicamente a mezzo di carro funebre chiuso avente i requisiti di cui all'articolo 23.

Art. 20.

1. Per il trasporto di deceduti di malattie infettive - diffuse e per le esumazioni straordinarie delle relative salme, l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, **(TAB. A)**.

Art. 21.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'articolo 40, con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 34, 35 e 36, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma.

4. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 22.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23.

- 1.** I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
- 2.** Detti carri possono essere posti in servizio, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
- 3.** Devono essere rinnovate particolarmente le dorature, le verniciature, le decorazioni dei veicoli, i drappi e il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.
- 4.** Le vetture devono essere accuratamente disinfettate almeno una volta al mese.
- 5.** L'Unità Sanitaria Locale, potrà ordinare disinfezioni straordinarie più frequenti, senza che il concessionario possa vantare diritto a particolari compensi o indennizzi.
- 6.** Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta esibito agli organi di vigilanza.
- 7.** Il sindaco o un assessore o un funzionario del Comune da lui delegato può compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri e ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che ritenga necessarie.

Art. 24.

- 1.** Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
- 2.** Esse debbono essere provviste delle attrezzature e di mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
- 3.** Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Art. 25.

- 1.** Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

Art. 26.

- 1.** L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

2. Per incaricato del trasporto della salma di cui al comma precedente, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di PS;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 nr. 142.

Art. 27.

1. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto deve avvenire con mezzi indicati dall'art. 23 e seguenti del presente regolamento.

Art. 28.

1. Il personale addetto al servizio dei trasporti deve indossare uniforme sobria e decorosa, i cui modelli devono essere preventivamente approvati dal Sindaco.

2. Il personale stesso dev'essere pure preventivamente segnalato al Sindaco del Comune per il benessere da accordarsi dalla Giunta municipale.

3. Il personale in servizio deve mantenere un contegno riguardoso e corretto verso le autorità e verso il pubblico.

4. Il concessionario s'impegna a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del Sindaco, i dipendenti che non usassero siffatto contegno o trascurassero il servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

5. Le segnalazioni e le richieste del Sindaco sono vincolanti per il concessionario.

Art. 29.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra utenti e concessionario sarà differita al giudizio del Sindaco, che il concessionario si obbliga a osservare con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato cittadino.

Art. 30.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 31.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del deposito alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dal luogo del deposito al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 32.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 33.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 18.

Art. 34.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumato, tumulato o cremato, si osservano le disposizioni previste dall'art. 35.

2. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

3. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Commissariato del Governo e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

4. Nei casi previsti dal presente articolo il Commissariato del Governo agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

5. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938 n. 1055.

6. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

7. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

8. Il trattamento antiputrefattivo di cui al comma 6 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 35.

1. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n.1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli stati, sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto in lingua italiana. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) e la destinazione.

2. Il trasporto dell'urna cineraria (o della cassetta dei resti mortali) non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 36.

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti e dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr.285, (non sono richieste le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri).

Art. 37.

1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta).

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 66 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.

Art. 38

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La funzione della cerchiatura del feretro è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

12. La cerchiatura è superflua, qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas o se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica.

13. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

14. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri salvo il caso previsto dall'articolo 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno e non va applicato né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui al comma 11.

15. Sul feretro deve essere apposta una targhetta metallica, con l'indicazione del nome cognome e data di nascita del defunto, tale medaglia deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

Art. 39.

1. Oltre i **100 Km.** è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm. quella di zinco di 0,660 mm. e quella di piombo di 1,5 mm.

2. Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art. 40.

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 35, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

3. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra, rilasciata dall'unità sanitaria locale.

Art. 41.

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 34 e 35, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme degli articoli 20 e 21.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm **0,660** e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 42.

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, e ove questi lo ritengano necessario, negli ospedali, dall'anatomopatologo ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese del riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 43.

6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 44.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo VI

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 45.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, nr. 644 e successive modificazioni.

Capo VII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 46.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria interessata, per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1, il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 43.

4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265 e successive modifiche.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico autoptico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 47.

1. Le imbalsamazioni dei cadaveri devono essere autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari del defunto, salvo che quest'ultimo, in vita, non abbia lasciato contraria disposizione al riguardo.

2. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

3. I cadaveri imbalsamati possono essere sia tumulati che inumati, non è necessario né obbligatorio racchiuderli in doppia cassa, come prescrive l'art. 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 48.

1. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione la domanda deve essere corredata da:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 49.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 50.

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 34 sesto comma é eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO E PERSONALE ADDETTO

Art. 51.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 52.

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 53.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 54.

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero del Comune per essere inumato, se non accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune deve garantire nel cimitero, almeno un reparto a sistema di inumazione.

3. Non saranno, per nessun motivo, fatte eccezioni al regolare e progressivo ordine di sepoltura entro i campi e le file all'uopo predisposte.

4. Quando con tale ordine sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni.

Art. 55.

1. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa. I vialetti fra i comparti saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 56.

1. Le ossa che si rinvenissero durante le esumazioni ordinarie, saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

2. I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e quindi raccolti, trattati e smaltiti secondo tali norme.

Art. 57.

1. Le inumazioni che hanno luogo nei campi comuni costituiscono un servizio obbligatorio e, pertanto, il Comune non può imporre alcun corrispettivo per l'espletamento del servizio.

2. Per le inumazioni non è tollerato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Art. 58.

1. Nel cimitero devono essere ricevute quando non venga richiesta altra destinazione:

a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, la residenza o l'iscrizione all'A.I.R.E., possono inoltre ricevere sepoltura le salme di coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori di esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita;

c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7;

e) i pezzi anatomici, frutto di amputazioni o di operazioni chirurgiche;

f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 59.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura, anche ai non residenti deceduti fuori del Comune, purché gli stessi abbiano un legame serio ed effettivo con la Comunità locale.

Art. 60.

1. La manutenzione l'ordine e la vigilanza del cimitero avvengono sotto il controllo del Sindaco o di un Assessore da lui delegato.

2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

Art. 61.

1. Al Cimitero Comunale, deve essere assicurato un servizio di custodia.

Art. 62.

1. Il cimitero di Ziano di Fiemme comprende:

- a)** aree destinate ai campi comuni di inumazione;
- b)** un colombario per la collocazione delle urne cinerarie;
- c)** un deposito di osservazione e obitorio;
- d)** un ossario comune;

Art. 63.

1. Il cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 64.

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un custode responsabile del servizio con mansioni di affossatore e necroforo.

Art. 65.

1. Il cimitero comunale deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Art. 66.

1. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a)** le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b)** le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono inumati nelle sepolture private, con l'indicazione della cappella dove sono stati sepolti;
- c)** le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d)** qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 67.

1. I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 68.

1. Il custode è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 69.

1. Il personale addetto al cimitero:

- a)** Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'articolo 18.
- b)** esegue lo scavo fossa, attenendosi alle disposizioni stabilite dagli articoli (89 e 90);
- c)** assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, e sui trasporti in genere;
- d)** vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e)** esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, il taglio dell'erba, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizi speciale a questi affidato;
- f)** impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g)** coadiuva nella preparazione delle fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
- h)** presta opera nelle esumazioni e nel trasporto delle salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito.

Art. 70.

1. Nessuna opera, di qualunque ed anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero comunale, senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 71.

1. Sugli spazi assegnati per le inumazioni è consentito innalzare, lapidi o croci le cui forme e dimensioni dovranno corrispondere a quanto prescritto dagli articoli seguenti.

2. Per la collocazione di tali opere l'interessato dovrà presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, corredata di disegno del ricordo tombale.

Art. 72.

1. nel cimitero di vecchia costruzione, ogni ricordo tombale del campo comune non potrà occupare una superficie superiore a **ml. 1.40** di lunghezza, per **ml. 0,65** di larghezza, per **ml 1,10** di altezza.

2. Le scritte sulle lapidi devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione del defunto, all'anno, mese e giorno della morte. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco autorizzare altre scritte integrative, previa presentazione del testo dell'iscrizione funeraria.

3. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

4. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e dovranno nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. Il Comune provvederà di autorità al taglio o allo sradicamento e al successivo sgombero, contro le eventuali inadempienze.

Art. 73.

1. Nessuna targa, lapide o ricordo, se non posta sopra le tombe, può essere sistemata entro l'area cimiteriale senza l'autorizzazione dell'autorità Comunale, che comunque sarà regolata dalle seguenti condizioni ed avrà durata massima di quindici anni.

a) Domanda in bollo;

b) la targa deve essere in marmo o in legno avente uno spessore massimo di mm. 30;

c) le dimensioni massime consentite sono cm. 20 x cm. 30.

Art. 74.

1. I ricordi funerari (croci in ferro, lapidi di qualsiasi specie) di coloro che trascorso il tempo legale di sepoltura devono essere asportati, saranno di proprietà del Comune, se entro il termine di mesi uno, i familiari non provvederanno a ritirarli.

Art. 75.

1. Qualora il cimitero sia dotato di specifico impianto di illuminazione, su richiesta dei congiunti del defunto, presentata in ottemperanza sull'imposta del bollo, il Comune può dare in concessione, sia per le sepolture private che per le sepolture comuni, l'illuminazione votiva, consistente nella fornitura di una lampada elettrica per l'illuminazione della lapide o del ricordo tombale.

2. Il concessionario è obbligato a versare in via anticipata al Comune un contributo a fondo perduto, stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Il concessionario è tenuto inoltre a versare annualmente al Comune, quale rimborso al consumo energia elettrica ed alla fornitura delle lampade e manutenzione dell'impianto, una quota forfetaria stabilita con provvedimento dalla Giunta Comunale.

4. Il contributo a fondo perduto si intende pagato fino alla normale rotazione delle inumazioni, dopo la quale si intende cessata la concessione.

5. Nel caso in cui la tomba o la fossa sia abbandonata prima del turno normale di rotazione, per effetto di esumazione straordinaria o per altro motivo, la concessione cessa automaticamente in quanto non può essere ceduta a terzi ed il concessionario non ha diritto al rimborso del contributo a fondo perduto versato all'inizio della concessione.

6. Il Comune provvede a proprie spese alla messa in opera dell'impianto, fino al muro perimetrale esterno in corrispondenza di ogni singola tomba cimiteriale e fino alle singole fosse, escluso il montaggio del porta lampada ed altri accessori.

7. Ad ogni portalampada dovrà essere predisposto un cavetto per l'allacciamento esterno e non potrà alimentare che una sola lampadina, la quale non potrà essere di tipo diverso di quelle fornite dal Comune.

8. L'illuminazione sarà fatta con l'orario normalmente praticato per l'illuminazione pubblica.

9. La concessione è annuale e non può essere rilasciata per frazioni di anno ed è subordinata al pagamento del canone previsto dal comma 3. In caso di inadempienza, previa diffida scritta, sarà sospeso il servizio.

Capo IX

COSTRUZIONE DEI CIMITERI PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 76

1. L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala **1:500** del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

1. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 77.

1. Per i progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di nuovi valgono le disposizioni stabilite dalle norme del D.P.R. 10.9.1990, nr. 285 e dalle norme in materia.

Capo X

INUMAZIONE

Art. 78

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccanica e fisica e per il livello della falda idrica.

Art. 79.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2. Non saranno per nessun motivo fatte eccezioni all'ordine di sepoltura.

3. L'inumazione nei campi comuni ha la durata normale di dieci anni, tale periodo può essere prorogato o abbreviato, questo ultimo caso è concesso con provvedimento del ministero della sanità, a seconda che la struttura fisica del terreno ritardi o acceleri il processo ordinario di mineralizzazione.

2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del custode, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Art. 80.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a **due metri** di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a **metri 2**. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di **metri 2,20** e la larghezza di **metri 0,80** e devono distare l'una dall'altra almeno **metri 0,50** da ogni lato.

Art. 81.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a **metri 2**. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di **metri 1,50** ed una larghezza di **metri 0,50** e devono distare l'una dall'altra almeno **metri 0,50** da ogni lato.

Art. 82.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 83.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. E' vietato l'utilizzo di feretri con caratteristiche difformi a quanto disposto dagli articoli 37 e 38. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del ministro della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità

3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, da parte dell'affossatore, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art. 84.

1. I feretri devono essere calati nelle fosse con la massima cura rispetto e decenza. L'operazione verrà eseguita con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita a mano dagli affossatori, evitando per quanto possibile, nella caduta della terra, il frastuono della cassa.

3. Qualora venga utilizzato un mezzo meccanico per il riempimento della fossa, si dovrà attendere l'allontanamento di tutto il corteo funebre ed il mezzo non dovrà essere visibile durante la cerimonia funebre.

Capo XI

CONCESSIONE DI AREE E DI LOCULI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 85.

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la sepoltura a sistema di inumazione o loculi per la tumulazione di urne cinerarie, per famiglie o collettività, in uso temporaneo sino a un **massimo di anni 30** salvo rinnovo che avrà la durata di un periodo corrispondente, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

2. Alla scadenza di ogni decennio gli interessati dovranno confermare per iscritto la volontà di proseguire nell'uso della concessione. Questo, al fine di garantire all'Autorità Comunale, che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. La mancanza di tale rinnovo, costituirà una legale presunzione di abbandono della cappella, la quale cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale.

5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento.

Art. 86.

1. Le concessioni a tempo indeterminato, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21.10.1975, n. 803, **possono essere revocate:**

a) quando siano trascorsi **50 anni** dall'ultima inumazione;

b) quando siano in contrasto con l'art. 93 del presente regolamento e non possa essere dimostrato il mantenimento del diritto tramite ricorso alla Giunta Comunale, da parte di persone interessate cui competerà l'onere della prova.

Art. 87.

1. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 88.

1. Le nicchie delle tombe di famiglia sono collocate lungo i muri di cinta del cimitero e servono esclusivamente per collocarvi monumenti, lapidi o altri ricordi funerari.

2. La Giunta Comunale su richiesta degli interessati può concedere la realizzazione di colombari per il ricevimento nelle tombe di famiglia delle urne cinerarie, aventi le dimensioni stabilite dall'art. 110.

3. le sepolture godono di un terreno antistante di **ml 1,20** di larghezza per **ml 2** di lunghezza, limitato quindi ad un solo posto di inumazione e la sepoltura sarà possibile solo se trascorsi dieci anni dall'ultima inumazione;

4. Le sepolture individuali private, a sistema di tumulazione, per l'inserimento di ossarietto o urna cineraria, consistono in singoli loculi, nicchie, cripte o cellette, facenti parte di un complesso in muratura di singoli elementi sovrapposti, a più piani posti all'aperto;

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di ml. 0,70 di lunghezza, ml. 0,30 di larghezza e ml 0,30 di altezza.

La chiusura dei tumuli contenenti gli ossarietti avverrà con piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in unico tumulo.

5. Le concessioni attinenti i loculi per l'inserimento degli ossarietti sono a tempo determinato e avranno la durata di anni dieci eventualmente prorogabili di ulteriori anni cinque, salvo rinnovo per analogo periodo di anni dieci. Le concessioni attinenti i loculi per l'inserimento delle urne cinerarie sono pure a tempo determinato ed avranno la durata d'anni quindici, salvo rinnovo per analogo periodo di quindici anni. Le proroghe delle concessioni per gli ossarietti, nonché i rinnovi delle concessioni per gli ossarietti e per le urne cinerarie, saranno disposte avendo riguardo alla disponibilità, tempo per tempo, di loculi liberi in relazione al fabbisogno.

Art. 89.

1. La concessione, deve risultare da atto unilaterale della Pubblica Amministrazione e deve essere controfirmato, per accettazione, dal concessionario, solo da questo sorgeranno diritti soggettivi verso terzi ed interessi legittimi verso la pubblica Amministrazione.

Art. 90.

1. Il suolo cimiteriale fa parte del demanio pubblico ed è quindi inalienabile, inusufruttabile, non commerciabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dal presente regolamento. (art.823 c.c.). Il Comune è sempre proprietario del suolo, mentre il concessionario, può vantare solo il diritto all'uso.

Art. 91.

1. Le tariffe riguardanti le concessioni di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 92.

1. Le spese dello scavo fossa e di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi o edicole, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 93.

1. Le sepolture private possono essere concesse:

a) ad una o più persone per esse - esclusivamente;

b) ad una persona e familiari comprendenti: il coniuge, gli ascendenti in linea retta sino al primo grado del concessionario ed i discendenti in linea retta in primo grado e rispettive mogli. In linea discendente le femmine che passano a matrimonio, mantengono il diritto, ma non lo trasmettono né al coniuge né ai discendenti.

c) ad enti o collettività, per persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al complemento della capienza del sepolcro e non si estende ai loro parenti.

2. La Giunta Comunale potrà di caso in caso concedere che il concessionario e gli aventi diritto alla sepoltura possano in essa far inumare le salme di terze persone. Tale circostanza non comporta acquisizione di diritti sulla concessione originaria salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 94.

Art. 94.

1. Estinta la famiglia del concessionario nel senso di cui al precedente articolo e dopo trascorsi quindici anni dall'ultima sepoltura, la tomba ed il terreno ritorneranno nel possesso del Comune che potrà disporre liberamente.

2. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia, di abbandono anche per incuria o di revoca, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso della tomba rinunciata, abbandonata o revocata, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

3. Il Comune, prima di rilasciare la concessione a terzi, interpellerà i discendenti in secondo grado del Concessionario, o gli aventi diritto dei sepolti, ai quali darà la concessione con preferenza, previo pagamento della tassa di cui all'art. 91.

4. Sulle aree concesse per le sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo quanto stabilito dall'art. 71.

5. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti (lapidi/ricordi tombali) di loro proprietà.

Capo XII ESUMAZIONE

Art. 95.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

a) Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

b) Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate ed autorizzate dal Sindaco.

3. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Art. 96.

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre ché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 41.

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune qualora non vengano ritirati dai familiari.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 97.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 98.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 99.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Per eseguire una esumazione si dovrà tenere conto del tempo in cui il feretro è stato inumato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

3. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

4. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

5. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto, tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 100.

1. E' vietato eseguire sulle salme esumate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato al momento della sepoltura.

Art. 101.

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 102.

- 1.** Nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

Capo XIII

CREMAZIONE

Art. 103.

- 1.** La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 2.** La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
- 3.** Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- 4.** Ove il de cuius sia minore, la manifestazione dei volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.
- 5.** Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317-bis del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).
- 6.** Per un interdetto, dichiarato con sentenza passata in giudicato, la dichiarazione sarà resa dal tutore (art. 424 del codice civile), in quanto essendo privo della capacità di agire non può rendere alcuna manifestazione di volontà.

Art. 104.

- 1.** L'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 2.** In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 105.

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del **27 ottobre 1990** è possibile solo per espressa volontà del de cuius.

2. La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

3. La cremazione è consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

Art. 106.

1. La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dell'art. 12, quarto comma, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del Decreto Legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 107.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale del territorio dove ha sede l'impianto di cremazione.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.

Art. 108.

1. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero sottrae e disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni, (art. 411 c.p.).

Art. 109.

1. Nei cimitero, sono predisposti dei loculi per accogliere le urne cinerarie.

2. L'uso dei loculi per l'inserimento delle urne cinerarie è regolato dalle stesse disposizioni delle concessioni private previste dal Capo XI[^]. Le concessioni dei predetti loculi saranno rilasciate solamente al momento del decesso.

3. Alla giunta comunale è demandato il compito di fissare le tariffe per le suddette concessioni, nei metodi e norme stabilite per le concessioni delle inumazioni private.

Art. 110.

1. Le dimensioni limite delle nicchie cinerarie individuali non potranno essere inferiori rispettivamente a **m 0,30 x m 0,30 x m 0,50**.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ed ognuno deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso dell'urna cineraria.

2. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico loculo.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.
6. Per la tumulazione delle ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni, intonacata nella parte esterna, bensì è sufficiente la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 111.

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 33, 34 e 35, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 112.

1. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 113.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 114.

1. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizione del presente regolamento.

Art. 115.

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 116.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.
Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2006 N.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

